

COMUNE DI VALMOREA
Provincia di Como

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 15.02.2001

IL SINDACO
(Pozzi Manuela)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Bellegotti Dr.ssa Marina)

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Istituzione della tariffa
- Art. 3 Soggetti passivi
- Art. 4 Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione
- Art. 5 Numero di persone occupanti i locali
- Art. 6 Esclusioni
- Art. 7 Condizioni d'uso particolare
- Art. 8 Superficie utile
- Art. 9 Utenze non stabilmente attive
- Art. 10 Conguagli
- Art. 11 Obbligazione tariffaria
- Art. 12 Interventi a favore di particolari soggetti
- Art. 13 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa.
- Art. 14 Coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 Assegnazione delle utenze alle classi di attività
- Art. 16 Agevolazioni per raccolta differenziata
- Art. 17 Agevolazioni alle persone degenti
- Art. 18 Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero
- Art. 19 Manifestazioni ed eventi
- Art. 20 Accertamenti
- Art. 21 Riscossione
- Art. 22 Penalità
- Art. 23 Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 24 Disposizioni transitorie e finali

Allegati: tabelle di cui al D.P.R. n. 158/1999

REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n.158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2

Istituzione della tariffa

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati, effettuata dal comune di Valmorea nella forma di cui all'art. 113, c. 1, del D.Lgs.267/2000, è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 158/99.

La tariffa è determinata dal comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99 ed è applicata e riscossa, secondo le modalità dell'art. 21 del presente regolamento dal Comune di Valmorea e/o concessionario del servizio.

Art. 3

Soggetti passivi

La tariffa è applicata a chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza ai locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale, come previsto dall' art. 8 del presente regolamento.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque tra chi usa in comune i locali e le aree.

Art. 4

Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art 49 del DLgs 22/97, presentano al comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione denuncia unica¹ dei locali e delle aree.

La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,

¹ Come denuncia unica si intende che i conduttori o gli occupanti devono indicare sullo stesso modulo tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse.

- il codice fiscale,
- il numero degli occupanti dell'alloggio, se residenti nel Comune, o i dati identificativi, se non residenti,
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica, per esempio: ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività sede principale),
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati dal rappresentante legale o negoziale. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con timbro postale o, se inviata via fax, nel giorno del suo ricevimento.

La cessazione dell'uso dei locali o aree deve essere denunciata appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al comune.

Qualsiasi variazione rispetto alla situazione originaria, produce i suoi effetti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo dalla data di presentazione della comunicazione oggetto di variazione.

E' fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe demografica di comunicare a cadenza trimestrale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza, domicilio ecc. all'ufficio competente dell'applicazione e riscossione della tariffa.

E' fatto obbligo agli uffici comunali competenti di comunicare a cadenza trimestrale ogni rilascio di autorizzazioni/licenze relative all'inizio o alla variazione di attività economiche.

L'ufficio competente all'applicazione e riscossione della tariffa, si riserva di chiedere ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua, ecc.) con cadenza trimestrale l'elenco nominativo dei nuovi allacciamenti d'utenza e variazioni intervenute nel periodo di competenza.

Art. 5

Numero di persone occupanti i locali

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato in denuncia.

Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta va comunicata secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento, al competente ufficio per l'applicazione della tariffa, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

L'obbligo di presentazione della denuncia di cui al precedente comma, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Valmorea, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa e la tariffa adeguata d'ufficio dalla data di iscrizione anagrafica.

Non va parimenti comunicata variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera 60 giorni nell'arco dell'anno.

In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante 01.01.2001 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte da unici occupanti, il numero degli occupanti dell'alloggio viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia. A tal fine viene assegnato il termine del 31 maggio 2001.

Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che entro tale data non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 4 (quattro) e fatte salve le verifiche d'ufficio.

La tariffa viene adeguata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica se la comunicazione di variazione viene data entro i termini previsti.

In caso contrario la variazione in diminuzione comporta l'adeguamento della tariffa dal primo giorno del mese successivo in cui viene comunicata

Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 6 *Esclusioni*

Sono escluse dall'applicazione della tariffa:

1. le unità immobiliari adibite a civile abitazione non allacciate ad alcuna rete tecnologica (energia elettrica, gas, acqua);
2. le aree che costituiscono accessorio o pertinenza (cortili, scale e corridoi dei condomini, ecc.) come da comma 3 art. 49 D.Lgs 22/1997, con l'esclusione di garage, autorimesse, magazzini, cantine e taverne che sono assoggettati.
3. le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.

Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- a. le superfici di edifici o loro parti adibite al culto;
- b. le superfici destinate a sale di esposizione museale, centro civico comunale, biblioteca comunale ed eventuali altre superfici di interesse sociale stabilite da apposita delibera di giunta;
- c. soffitte, ripostigli e simili che non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m 1.5; scale e balconi;
- d. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e a idonea documentazione.

Art. 7 *Condizioni d'uso particolare*

Nel caso dei centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali a aree scoperte di uso comune e a corrispondere la relativa tariffa. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

Art. 8
Superficie utile

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenze di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al m² a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo m².

Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte a uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

Art. 9
Utenze non stabilmente attive

Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del Dpr. 158/1999 si intendono per esempio:

- per utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero.

- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (per esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero delle persone occupanti come regolato dall'art. 5 e sulla parte variabile della tariffa si applica un coefficiente di riduzione del 50% in caso di occupazione inferiore a 183 giorni e del 100% in caso di mancata occupazione per tutto l'anno solare.

Art. 10
Conguagli

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

Art. 11
Obbligazione tariffaria

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali e aree e perdura sino alla fine del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa.

La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni così come previsto dal comma 6 dell'art. 4.

Art. 12

Interventi a favore di particolari soggetti

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un contributo per il pagamento totale o parziale della tariffa. Le modalità per una corretta assegnazione di tali sussidi sono rimandate al regolamento Servizi sociali del comune.

I nuclei familiari composti esclusivamente da persone con età superiore ai 65 anni e con redditi compresi nelle fasce stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa, possono chiedere entro il 31 maggio di ciascun anno, una riduzione della tariffa la cui quota di abbattimento viene stabilita con la medesima deliberazione che determina la tariffa.

Art. 13

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso.

Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

Se il comune ha già messo a punto sistemi di misurazione della produzione di rifiuti utilizzerà gli stessi per l'attribuzione della parte variabile.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso, vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta, desunta per via statistica, secondo le indicazioni della tabella 4b del DPR 158/99 (allegata al presente Regolamento) e si determina, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti il coefficiente Kd (coefficiente di produzione in Kg/mq anno). Per eventuali categorie non presenti si fa riferimento alla tabella 4a del suddetto decreto (allegata al presente Regolamento).

Per quanto concerne la parte fissa il comune determina il coefficiente Kc (coefficiente potenziale di produzione) da attribuire alla tariffa nei limiti minimi e massimi previsti dalla tabella 3b del DPR 158/99 (allegata al presente Regolamento). Per eventuali categorie non presenti si fa riferimento alla tabella 3a del suddetto decreto (pure allegata).

Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati nelle suddette tabelle vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Art. 14

Coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

I locali e le aree relativi alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legato al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

Se il comune ha già messo a punto sistemi di misurazione della produzione di rifiuti utilizzerà gli stessi per l'attribuzione della parte variabile. Per quanto concerne la parte fissa determina il coefficiente da attribuire alla tariffa nei limiti minimi e massimi previsti dalla tabella 1b dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche i locali e le aree, adibite ad utenze domestiche, vengono accorpati in classi omogenee, con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta per nucleo familiare indicate nella tabella 2 del D.P.R. 158/99.

Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Art. 15

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente articolo 13 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione del CCIAA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del comune.

In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (ad es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Art. 16

Agevolazioni per raccolta differenziata

Per la raccolta differenziata, prevista al comma 10 dell'art. del D.Lgs 22/97, viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze, in materia di conferimento a raccolta differenziata.

La quota di abbattimento viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Il comune può prevedere una percentuale di riduzione della tariffa, da suddividere fra gli utenti che hanno dimostrato comportamenti virtuosi, improntati alla differenziazione ed al recupero dei rifiuti.

Art. 17

Agevolazioni alle persone degenti.

Le persone che sono degenti in modo continuativo o per lunghi periodi di tempo presso Case di Cure e/o Case Anziani, possono chiedere l'esenzione dal pagamento della tariffa, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, per il periodo di assenza dalla loro abitazione, a condizione che questa sia totalmente inutilizzata e sfitta.

Art. 18

Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero.

Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilabili ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett.1 del D.Lgs 22/97, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa.

La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa, per la quota variabile.

La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.

Art. 19

Manifestazioni ed eventi.

Per l'occupazione o conduzione di aree e locali comunali, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni ricreative o socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, qualora venga effettuato dal gestore comunale, comporta un onere, per l'occupante o il conduttore, pari ai costi generali sostenuti dal comune.

Art. 20

Accertamenti

Il comune provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 272/99 del c.c. .

Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati , con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che , se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

Art. 21

Riscossione

Il comune provvede alla riscossione della tariffa affidandosi ad un ente concessionario incaricato per l'applicazione e riscossione oppure direttamente, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, mediante l'emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei

modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13 del D. Lgs. 22/1997. Ogni anno il gestore predispone il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione. Detto programma è predisposto secondo i seguenti principi fondamentali:

1) Il massimo periodo che intercorre fra una fatturazione e la successiva è un anno; il minimo periodo è un mese.

2) A fronte di importi dovuti a quota fissa e/o variabile che siano rilevanti, possibilità di pagamento rateizzato in un limite massimo di quattro rate, in maniera da agevolare i soggetti tenuti al pagamento.

Il pagamento delle fatture relative al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che non può mai essere inferiore a 15 giorni rispetto alla data di ricevimento, presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati, ovvero tramite domiciliazione bancaria.

Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, tariffa fatture.

In caso di ritardo nei pagamenti delle rate fissate saranno applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dalla normativa vigente.

Il mancato pagamento prevede, oltre al recupero della somma per il servizio reso e fatturato, aumentata dagli interessi di mora nella misura stabilita dalla normativa vigente, la risoluzione del servizio secondo quanto stabilito dal Codice Civile (art. 1559 e successivi).

Art. 22

Penalità

Nel caso di omessa dichiarazione in inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il comune, in aggiunta alla tariffa applicata, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del 25% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.

Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il comune oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata, applicherà il 25% della differenza fra valore della nuova tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.

Art. 23

Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il comune provvederà a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida e ripetizione dei costi sostenuti.

Art. 24

Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2001.

Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti della determinazione della tariffa. Per l' applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani l'Amministrazione si prefigge la copertura graduale dei costi previsti annualmente nel Piano Finanziario, sino a coprire nell'arco presumibile di cinque anni, la copertura integrale dei costi inerenti il suddetto servizio.